

COMUNE DI PUMENENGO

(Provincia di Bergamo)

**Piano di
razionalizzazione
delle società pubbliche**

(articolo 20, comma 2, decreto legislativo 175/2016)

Relazione tecnica

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche* è imposta **dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 20 del TU, ogni amministrazione pubblica deve effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno, "con provvedimento motivato", un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2021

Questo documento di revisione periodica rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con deliberazione di G.C. n.15 del 01.04.2016 ed è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia il 14.04.2016 – prot n. 1704., la quale non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

In seguito è stata approvata la Revisione Straordinaria con deliberazione di C.C. n.27 del 03.10.2017, avente ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute.”.

L’esito di tale revisione straordinaria è stata inviata al Dipartimento del Tesoro in data 30.09.2017 attraverso l’applicativo PARTECIPAZIONI del portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> (acquisita con prot. n. DT 86710-2017 del 30.10.2017) e in data 17.10.2017 con prot.n. 4664 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, la quale non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Uniacque S.P.A. con una quota dello 0,15 %;
- 2) Cogeme S.P.A. con una quota dello 0,015%;
- 3) SABB S.P.A. con una quota dello 0,22%;
- 4) Servizi comunali S.P.A. con una quota dello 0,26%;

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano di revisione straordinaria del 2017. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha dismesso la partecipazione societaria in Aqualis Spa e non ne ha acquisite altre.

La Corte dei conti non ha fatto pervenire osservazioni e pertanto si ritiene tale Piano "sufficientemente motivato" e, comunque, "in linea con i criteri di legge".

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune, a fa parte anche ai seguenti enti:

- Azienda speciale consortile per i servizi alla persona "Solidalia" con una quota del 2,06%
- Parco Oglio Nord con una quota dello 0,96%

L'adesione a Solidalia e la partecipazione al Parco Oglio Nord, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano

III – Revisione periodica

1. Uniacque S.p.A.

La società è di proprietà dal comune per il 0,15%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:.

In particolare, tale partecipazione continuerà ad essere detenuta in quanto la competenza in materia di gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita, in forza dell’art. 147 comma 1, del Codice dell’ambiente, all’ente di governo dell’ambito, il quale ha affidato con decorrenza 1 gennaio 2007 ad Uniacque S.p.A. la gestione di tale servizio sul territorio della provincia di Bergamo, in qualità di gestore unico d’ambito.

3. Cogeme Spa

La società è di proprietà dal comune per il 0,015%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

L'amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.

4. SABB - servizi ambientali bassa bergamasca Spa

La società è di proprietà dal comune per il 0,22%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Si precisa che i soci, nell’assemblea tenutasi in data 05.12.2018, hanno deliberato di valutare un’eventuale fusione per incorporazione tra la società S.A.B.B. S.p.A. e la partecipata ECOLEGNO BERGAMASCA S.r.l. (posseduta al 100%).

L’amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.

5. SERVIZI COMUNALI S.P.A.

La società è di proprietà dal comune per il 0,26%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

L’amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.